

Allegato "C" alla Lettera di invito



Comune di Cascia

Provincia di Perugia

CAPITOLATO SPECIALE

per l'affidamento del servizio di “Assistenza Scuolabus” e “Assistenza a terra” per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Periodo 11 settembre 2019 — 30 giugno 2022

CIG: 7987783F0B

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO “ASSISTENZA SCUOLABUS” e “ASSISTENZA A TERRA” PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERIODO 11.09.2019 — 30.06.2022

CIG 7987783F0B

Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di assistenza e sorveglianza degli alunni delle scuole dell'infanzia e degli alunni disabili della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Cascia, trasportati sugli scuolabus e quindi funzionale al servizio di trasporto scolastico.

L'appalto ha inoltre per oggetto l'esecuzione dei servizi di assistenza e sorveglianza “a terra”, post-scuola, degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado utenti del servizio di trasporto scolastico, in attesa delle rispettive corse scuolabus.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è prevista dall' 11 settembre 2019 fino al 30 giugno 2022, ovvero per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Il servizio dovrà essere svolto nei mesi e nei giorni di effettiva attività delle scuole secondo quanto previsto dal Calendario Scolastico Regionale, così come recepito ed approvato dagli organi competenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Cascia. Le interruzioni previste per le vacanze natalizie e pasquali verranno definite dal calendario scolastico stesso.

Art. 3 — DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI

Il servizio di assistenza e vigilanza degli alunni trasportati sugli scuolabus comunali e il servizio di assistenza a terra, consistono nello svolgimento delle seguenti attività:

A. Funzioni di assistenza e sorveglianza durante il trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia e degli alunni diversamente abili della scuola primaria e/o secondaria I°.

E' compito della Ditta garantire con proprio personale l'espletamento di funzioni di vigilanza ed accompagnamento durante il trasporto dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia che utilizzano il servizio scuolabus comunale, secondo gli orari e i percorsi stabiliti annualmente per ognuno dei 4 scuolabus adibiti al servizio. Detta funzione di vigilanza, esercitata dall'impresa per conto dell'ente obbligato, si interpone nella continuità tra il dovere di vigilanza dei genitori e quello della scuola e si estrinseca nel controllare con la necessaria diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico e psichico, che i bambini, durante il tragitto, non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la loro incolumità; ha inizio nei percorsi di andata con l'affidamento da parte dei genitori, o di chi ne eserciti le funzioni, al momento di salita nello scuolabus e termina con la consegna dei bambini alle insegnanti designate dalla Dirigenza Scolastica alle vari sezioni delle scuole; viceversa nei percorsi di rientro. Il personale a ciò designato dall'appaltatore, opportunamente selezionato ed idoneo, collabora nell'espletamento di tali mansioni con gli autisti degli scuolabus.

Il servizio va garantito **dal lunedì al venerdì**, ad eccezione delle festività religiose e civili ricadenti in tali cinque giorni, sulla base del calendario scolastico per le scuole dell'infanzia, come annualmente definito dalle competenti Autorità scolastiche per **n.188 giorni di servizio previsti all'anno**.

E', altresì, compito della Ditta garantire con proprio personale l'espletamento di funzioni di vigilanza ed accompagnamento durante il trasporto di **alunni diversamente abili** frequentanti la scuola primaria e/o secondaria I° che utilizzano il servizio scuolabus comunale, secondo gli orari e i percorsi stabiliti annualmente. Il servizio va garantito **dal lunedì al sabato**, ad eccezione delle festività religiose e civili ricadenti in tali giorni, sulla base del calendario scolastico, come annualmente definito dalle competenti Autorità scolastiche.

B. Funzioni di sorveglianza ed assistenza "a terra" post-scuola a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria 1° grado utenti del servizio di trasporto scolastico.

E' compito della impresa aggiudicataria garantire con proprio personale l'espletamento di funzioni di sorveglianza ed assistenza a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, utenti del servizio di trasporto scolastico, **compresi alunni diversamente abili**, a partire dal termine delle lezioni e sino alla partenza dell'ultima corsa scuolabus. Il servizio consiste nell'espletare funzioni di vigilanza sui ragazzi in attesa dello scuolabus, mediante personale adeguatamente preparato, e si estrinseca nel controllare, con la necessaria diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico e psichico, che i ragazzi, durante l'attesa dei rispettivi scuolabus nelle immediate adiacenze dell'Istituto Scolastico, non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la loro incolumità.

Il servizio sarà effettuato nei giorni **dal lunedì al sabato, per un totale di circa 207 giorni previsti all'anno** e comunque secondo il calendario scolastico annualmente definito dalle competenti Autorità scolastiche.

ART. 4 – SPECIFICHE DEI SERVIZI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Sommariamente, e fatte salve le proposte migliorative offerte nel progetto organizzativo di dettaglio del servizio, elaborato dall'operatore economico per la partecipazione alla gara aggiudicatale, il servizio di assistenza e vigilanza degli alunni trasportati sugli scuolabus comunali, si concretizza nel porre in essere tutti gli accorgimenti e le cautele del caso, nello specifico in occasione delle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus, durante il loro trasporto e per tutto l'itinerario da percorrere a piedi tra il mezzo comunale e l'accesso del plesso scolastico, dove la responsabilità dell'incolumità degli alunni sarà assunta dal personale della scuola all'uopo incaricato dai dirigenti d'istituto.

Gli alunni debbono essere consegnati ai genitori od alle persone autorizzate dai medesimi.

Ferma restando la responsabilità dei genitori e/o loro incaricati alla conduzione del minore dalla fermata di discesa all'abitazione, gli assistenti, in assenza dei suddetti soggetti, sono tenuti ad adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

In presenza di alunni non autonomi o con difficoltà motorie, il servizio comporta, altresì, l'esecuzione di tutte quelle attività di supporto ed ausilio ai medesimi durante le operazioni di salita, il posizionamento sui sedili e l'allacciamento delle cinture di sicurezza. Identica cura ed assistenza dovrà essere posta, altresì, durante le operazioni di discesa degli alunni dallo scuolabus.

Il servizio dovrà essere espletato in base agli orari, agli itinerari ed alle fermate prestabiliti dal competente ufficio comunale addetto alla organizzazione del trasporto scolastico.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare giornalmente il servizio per l'intera durata dell'affidamento e risponde, fra l'altro, per l'esatta e diligente esecuzione a regola d'arte di ogni specifico adempimento.

In caso di malattia o di assenza per qualsiasi causa del personale impiegato, l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alle dovute sostituzioni al fine di non pregiudicare la regolarità, continuità e sicurezza del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto con unità lavorative in numero adeguato, da impiegare sui quattro mezzi scuolabus attualmente in uso, dal lunedì al sabato, per gli alunni disabili della scuola primaria e secondaria di primo grado, dal lunedì al venerdì per la scuola dell'infanzia, di ogni mese scolastico, secondo i seguenti orari di massima:

ASSISTENZA su SCUOLABUS

Linee	Mattina	ore	Pomeriggio	Ore	Tot. Giornaliero
Cascia – Civita	8:35-9:40	1,05		1,05	2,10
Cascia-Avendita-San Giorgio	8:30-9:10	0,40		0,40	1,20

Roccaporena-Collegiacone	8:30-9:10	0,40		0,40	1,20
Cascia-Padule-Giappiedi	8:30-9:20	0,50		0,50	1,40
Ocosce		0,37		0,37	0,75
TOTALE GIORNALIERO					7,05

I predetti orari sono da intendersi a titolo presuntivo e possono variare in base all'organizzazione scolastica annuale del servizio di trasporto comunale.

Il servizio di assistenza e sorveglianza "a terra" degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado che, al termine delle lezioni, rimangono in attesa delle rispettive corse scuolabus, deve essere garantito dall'appaltatore con proprio personale, in numero adeguato, secondo i seguenti orari di massima:

ASSISTENZA A TERRA

	Giorni Servizio Annuì	Ore Giornaliere	Ore Annue
Polo Scolastico Cascia	207	1,3	269,1
Polo Scolastico Avendita	207	1,3	269,1
TOTALE	414	2,6	538,2

Le predette ore di assistenza sono da intendersi a titolo presuntivo e possono variare in base all'organizzazione scolastica annuale del servizio di trasporto comunale.

Art. 5 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, con propri capitali, con proprio personale e mediante autonoma organizzazione d'impresa. L'organizzazione dell'attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi o disagi all'utenza.

L'impresa non potrà sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa per alcuna ragione.

Per l'espletamento del servizio l'impresa aggiudicataria dovrà avvalersi esclusivamente di personale qualificato, in possesso di idoneo profilo professionale e con qualifica specifica di "addetto all'infanzia con funzioni non educative" (cat. B1 ex CCNL — Cooperative Sociali).

L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco del personale operante con l'indicazione della relativa qualifica. Ogni variazione di detto elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni.

L'aggiudicatario dovrà altresì impegnarsi a sostituire quel personale che abbia commesso gravi negligenze o che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione Comunale, abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate.

CLAUSOLA SOCIALE: al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire

prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, in attuazione delle linee Guida ANAC n. 13, l'operatore economico è tenuto ad accettare la clausola sociale fermo restando che, come indicato nelle linee guida medesime, "l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario". L'operatore economico che si trovi nella necessità di cui al presente punto, è tenuto ad allegare all'offerta (nell'ambito della busta amministrativa), un progetto di riassorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

Art. 6 — ENTITA' DELL'APPALTO

l'importo presunto dell'appalto è stimato in € 95.882,4 (iva al 5% esclusa), riferito ad un costo orario a base di gara di € 16,00 (iva al 5% esclusa), distribuite su tre anni scolastici (2019/2020 — 2020/2021 — 2021/2022) comprensive delle necessarie ore da utilizzarsi per riunioni di coordinamento e programmazione, di cui € 912,00 (oltre iva come per legge), per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

La stima dell'entità del servizio si basa sulle necessità verificatesi nei passati anni scolastici, ferma restando la possibilità di variazioni circa le necessità del servizio dovute a cambiamenti di orari scolastici o di trasporto.

Sono escluse le offerte alla pari o in rialzo dell'importo a base di gara.

L'entità del servizio suindicata potrà comunque subire variazioni, in aumento o diminuzione, che non dovranno costituire motivo per l'aggiudicatario di risolvere anticipatamente il contratto, né tanto meno per vantare compensazioni o diritti di sorta.

Art. 7 - OFFERTA ECONOMICA

Le imprese partecipanti dovranno presentare un'offerta economica, contenente il ribasso percentuale sul costo orario posto a base della procedura, quantificato in € 16,00 (iva esclusa).

Nulla è dovuto per l'attività del coordinatore/referente individuato dall'operatore economico. L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti i costi diretti e indiretti del personale, delle spese generali, dei costi di programmazione, coordinamento e verifica periodica del servizio e delle spese per la sicurezza non suscettibili di ribasso. Le modalità di redazione e di presentazione dell'offerta sono stabilite nella lettera d'invito.

Il punteggio attribuito all'offerta economica avrà un peso pari al 20% del risultato finale.

Art. 8 — OFFERTA TECNICA

Gli operatori economici concorrenti alla gara devono formulare un articolato e particolareggiato progetto dei servizi contenente, la proposta organizzativa per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, attinenti all'assistenza ed alla vigilanza sugli scuolabus comunali e all'assistenza a terra degli alunni funzionale al trasporto scolastico.

Il progetto sociale e quello tecnico devono essere articolati dagli operatori economici concorrenti in forma di relazione e devono indicare in maniera chiara e specifica le proposte di dettaglio del servizio, in armonia con i principi, le finalità, le modalità esecutive e gli standard del servizio prestabiliti nel presente capitolato, che costituiscono le indicazioni minime inderogabili la valutazione delle offerte.

Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti sono per gli stessi vincolanti in quanto costituiscono proposta contrattuale.

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica avrà un peso pari al 80% del risultato finale.

Art. 9 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE VERSO IL PERSONALE

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla Ditta aggiudicataria.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto e registrato nei regolari libri paga e matricola, in possesso dell'età lavorativa secondo norma di legge, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa appaltatrice, sia nei confronti del committente, che nei confronti di terzi. L'appaltatore dovrà osservare, nei confronti dei dipendenti e/o soci, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi o da altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. I suddetti obblighi vincolano la Ditta indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica. La Ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci. E' vietata in ogni caso e per qualsiasi operatore impiegato, l'applicazione di regolamenti o di altre norme interne che stabiliscano condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del Contratto Collettivo. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Ditta fornirà, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi ai propri addetti impiegati nei servizi appaltati. La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori dell'Amministrazione Comunale sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione Comunale. La Ditta garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Il mancato rispetto di tali condizioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 - SCIOPERI DEL PERSONALE

In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, la Ditta appaltatrice è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale degli Enti Locali addetto a servizi analoghi. Nulla è dovuto alla Ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 11 - CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI

La Ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità della prestazione del medesimo operatore presso gli utenti segnalati dall'Amministrazione Comunale.

Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori di norma a 1/5 delle forze presenti.

Art. 12 - REFERENTE E SEDE OPERATIVA

Prima dell'inizio dell'espletamento del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto, oltre al nominativo del personale impiegato nel servizio, anche il nome e il recapito telefonico di un Coordinatore/referente, in grado di assumere le decisioni necessarie ad assicurare la tempestiva sostituzione degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari, al quale fare riferimento per tutte le comunicazioni di servizio necessarie. Altresì la Ditta affidataria dovrà comunicare preventivamente per iscritto ogni eventuale variazione intervenuta relativamente ai dati in precedenza comunicati. La Ditta si impegna ad individuare una sede non lontana più di 30 km dal Comune di Cascia, pena la decadenza dall'incarico presso la quale sia attivato un collegamento telefonico e un fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

Il servizio di coordinamento va inteso come elemento complementare alle prestazioni e pertanto l'Amministrazione Comunale non riconoscerà nessun corrispettivo specifico.

Art. 13 - CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio verranno svolti di norma trimestralmente per conto dell'Ente dal Responsabile del Settore Servizi Sociali o suo delegato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare svolgimento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione. Resta facoltà dell'Ente richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione. Sono inoltre riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito:

- All'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro;
- Al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori della Ditta assegnataria.

Quanto sopra potrà essere effettuato anche mediante ispezioni, sondaggi o altro, senza che la Ditta aggiudicataria possa eccepire alcunché e prevedendo fin d'ora che la stessa si renda invece disponibile a dare la massima collaborazione per il buon fine dei controlli. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto, dopo aver accertato ripetute e persistenti violazioni alle norme e alle disposizioni prescrittive del presente capitolato. Eventuali correttivi utili al

raggiungimento degli obiettivi, fermo restando i corrispettivi pattuiti, saranno concordati tra i due contraenti.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

L'impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio tutti i servizi e le prestazioni comprese nel presente capitolato d'oneri e nella convenzione-contratto.

Ai sensi dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa la facoltà di affidare in subappalto, per un massimo del 10% del valore dell'appalto, le prestazioni oggetto del contratto previa autorizzazione del Comune di Cascia purché sussistano le condizioni del comma 4 dell'art. 105.

Art. 15 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIA E GARANZIE

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dalla Ditta aggiudicataria in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevata ed indenne Amministrazione Comunale da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione Comunale rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La Ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione Comunale, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

La Ditta, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione Comunale, per quanto funzionali allo svolgimento del servizio.

La Ditta assume l'impegno a stipulare idonea assicurazione a copertura delle responsabilità civili per danni causati o subiti dai propri dipendenti, dai lavoratori interinali, dai lavoratori parasubordinati, dai frequentatori dei servizi, dai non dipendenti che partecipano alle attività e in ogni caso verso terzi, con massimali minimi non inferiori a:

- RCT per sinistro € 1.550.000,00
- RCT per persona € 1.550.000,00
- RCT per danni a cose € 1.550.000,00
- RCO per sinistro € 1.550.000,00
- RCO per persona € 1.550.000,00

La Ditta appaltatrice risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione Comunale stessa, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire all'Amministrazione Comunale copia della polizza prima dell'inizio del servizio nonché copia degli eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 16 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO: DICHIARAZIONI INIZIALI E SUCCESSIVE

L'impresa aggiudicataria avrà 30 giorni di tempo, dalla comunicazione di aggiudicazione, per compiere i seguenti adempimenti:

- ✓ produrre documentazione dimostrativa delle dichiarazioni sostitutive fornite in sede di gara, qualora non acquisibili direttamente dalla stazione appaltante;
- ✓ produrre apposita scrittura privata autenticata da un notaio da cui risulti l'eventuale raggruppamento di imprese;
- ✓ consegnare copia conforme all'originale della polizza assicurativa per la copertura di danni a cose o persone avente validità per tutto il periodo contrattuale. Qualora richiesto esplicitamente, l'affidatario si impegna a trasmettere al Settore Servizi Sociali del Comune di Cascia copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta la risoluzione del contratto.

La Ditta, prima di sottoscrivere il contratto con l'Amministrazione Comunale, dovrà:

- ✓ versare l'importo di tutte le spese contrattuali, che sono a carico della Ditta senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune;
- ✓ comunicare il domicilio fiscale;
- ✓ comunicare il recapito operativo;
- ✓ costituire la cauzione definitiva (in sostituzione o ad integrazione della cauzione provvisoria che, nella misura del 2% dell'importo a base d'asta, dovrà accompagnare l'istanza di partecipazione alla gara) nella misura prevista dall'art. 103 del D.Igs 50/2016;

La cauzione potrà essere costituita o mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a favore del Comune di Cascia.

Sia la fideiussione bancaria che la polizza assicurativa devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resta vincolata, anche dopo la scadenza del contratto, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 17 - PENALITA'

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta e da questa non giustificato per causa di forza maggiore, il servizio non dovesse essere espletato a favore di uno o più utenti con le modalità previste dal presente capitolato, l'Amministrazione applicherà all'impresa una penale pari un minimo di € 100,00 e un massimo di € 1.000,00 secondo la gravità, per ogni giorno di inadempimento. In caso di completo mancato espletamento del servizio, l'Amministrazione applicherà all'impresa una penale pari un minimo di € 2.500,00 e un massimo di € 5.000,00 (la penale andrà poi graduata in base all'importanza della violazione). Se l'impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto potrà essere rescisso e aggiudicato alla seconda in graduatoria ed in tal caso l'Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. Le contestazioni in merito a quanto sopra verranno formulate dall'Ufficio competente per iscritto a mezzo raccomandata A.R. e, sempre per iscritto, l'Affidatario potrà produrre le proprie contro-deduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, si provvederà a determinare la relativa penale. Il Comune provvederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura emessa nel mese nel quale è assunto il provvedimento di infrazione dall'Affidatario. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile, alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori. Nel caso l'appaltatore richieda la risoluzione del contratto, sarà facoltà del Comune incamerare l'intera cauzione prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla cauzione definitiva prestata per la stipula del contratto d'appalto.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, nei casi previsti di seguito, può procedere alla risoluzione del contratto di appalto senza che la Ditta appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 del presente capitolato;

- d) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'impresa appaltatrice del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- e) nelle ipotesi previste all'art. 12 del presente capitolato;
- f) frode;
- g) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- h) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- i) assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara;
- j) mancato rispetto dell'indicazione dell'Amministrazione Comunale di sostituire personale ritenuto inadatto;
- k) violazione dell'obbligo di permettere all'Amministrazione Comunale di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla Ditta alcun indennizzo e l'Amministrazione Comunale ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all'appaltante.

Art. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione del relativo contratto potrà avvenire anche in data successiva all'avvio del servizio in oggetto. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico della Ditta assegnataria (spese di bollo, di registro, diritti di segreteria, tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio), senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Se dagli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, risulti che la Ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.

La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca dell'aggiudicazione del servizio. In tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 20 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI

Il prezzo applicato per il servizio dovrà essere unico e comprensivo degli oneri riflessi, di assicurazione, ecc., è esclusa solo l'IVA in misura di legge.

Il prezzo orario proposto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

La Ditta deve emettere fattura elettronica (codice univoco ufficio 5HKFOG— codice ipa) mensile sulla base delle ore di servizio prestate, riportante gli estremi richiesti nella comunicazione di assegnazione che verrà trasmessa prima dell'inizio del servizio, compreso il C.1.G. — Codice Identificativo Gara, nonché la descrizione del servizio ed il periodo relativo. Al riguardo la Ditta

appaltatrice dovrà obbligatoriamente allegare a ciascuna fattura prospetto riepilogativo delle ore effettuate da ciascun operatore. Si precisa che l'importo orario decorre dal momento dell'entrata in servizio del personale ed è riconosciuto unicamente per il numero di ore autorizzato dal Servizio referente dell'Amministrazione Comunale.

I pagamenti dovuti per la regolare esecuzione del servizio avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario al conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l'aggiudicatario dovrà accendere presso una banca o presso Poste Italiane S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010, entro 60 giorni dalla ricezione delle fatture, accompagnate da atto di liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio, che attesterà con lo stesso la regolarità nella fornitura delle prestazioni.

Si precisa che i Commi 629 e seguenti della Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015), hanno introdotto a carico dei Comuni un nuovo adempimento che è stato denominato "Split-payment" che consiste nell'obbligo da parte dei Comuni di versare direttamente allo Stato l'IVA esposta dai fornitori in fattura.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'ammontare delle fatture presentate; si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti. I pagamenti si intendono senza spese per l'amministrazione e pertanto le commissioni bancarie di bonifico sono a carico del creditore.

Art. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" - tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali il Comune di Cascia, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione Comunale, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso alla Amministrazione Comunale entro il termine tassativo di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di dettagliare con precisione i termini del trattamento a seguito dell'indicazione da parte della Ditta aggiudicataria delle persone incaricate al trattamento.

ART. 22 - RISPETTO DEL D.LGS. 81/2008 "TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO"

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione ed attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul soggetto accreditato, rendendone sollevata l'Amministrazione Comunale, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Nel caso siano previste attività esterne alle strutture sedi dell'attività oggetto dell'appalto con relativo impiego di automezzi, dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi pubblici o vettori autorizzati o mezzi propri adeguati e condotti da personale in possesso delle specifiche patenti di abilitazione; L'organizzazione e la gestione dell'emergenza nelle strutture sedi dell'attività oggetto dell'appalto ed in particolare in quelle dove non è prevista compresenza di personale comunale operativo è a carico dell'aggiudicatario; a tale scopo — come predetto — l'Amministrazione Comunale fornirà all'aggiudicatario, al momento dell'aggiudicazione copia del piano di emergenza generali in essere presso le predette strutture, al fine di consentirgli l'osservanza degli adempimenti prescritti in materia di primo soccorso, di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Nell'espletamento del servizio il personale dell'aggiudicatario (dipendenti e soci) dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della Sicurezza.

Art. 23- CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti è competente il Foro di Spoleto.

Art. 24 - RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti vigenti.

Cascia, lì 26.07.2019

Per la Ditta

Il Responsabile del Servizio Socio-culturale
(dott. Angelo Aramini)